

Pubblicato il 26/04/2019

N. 00932/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00080/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 80 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Luigi di Giulio e Carla Limido, rappresentati e difesi dagli avvocati Giancarlo Tanzarella, Elena Tanzarella e Massimiliano Napoli, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Giancarlo Tanzarella, ubicato in Milano, Piazza Velasca, n. 5;

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Paola Cozzi, Elena Maria Ferradini, Maria Lodovica Bognetti, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura comunale di Milano, ubicati in Milano, via della Guastalla, n. 6;

per l'annullamento

A) Quanto al ricorso introduttivo depositato in giudizio in data 12 gennaio 2018:

- del provvedimento 15 novembre 2017 P.G. n. 546897/17 di rigetto dell'istanza di permesso di costruire per il recupero per fini abitativi del

sottotetto dello stabile di Via Ciro Menotti n. 4

- di ogni altro atto o provvedimento allo stesso preordinato, conseguente o comunque connesso, ivi e in particolare espressamente inclusi i pareri resi dalla Commissione del Paesaggio in data 4 maggio 2017 e in data 26 ottobre 2017, nonché del cosiddetto *“Manifesto degli indirizzi e delle linee guida della Commissione per il paesaggio del comune di Milano (I° aggiornamento)”* approvato dalla predetta Commissione nella seduta del 21 luglio 2016, *“in tutte le parti nelle quali detto manifesto esprime linee di indirizzo auto attributive alla Commissione di potestà eccedenti il limite legale di legge e in particolare nelle parti in cui assume che oggetto di valutazione della predetta Commissione siano anche gli affacci sui cortili e su luoghi non percepibili dalla collettività”*;

B) Quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 4 maggio 2018:

- del provvedimento dirigenziale 17 aprile 2018, PG 175897/2018, comportante conferma del diniego di cui al pregresso provvedimento 15 novembre 2017, PG 546897,

- di ogni altro atto o provvedimento allo stesso preordinato, conseguente o comunque connesso, ivi e in particolare espressamente inclusi i pareri resi dalla Commissione del Paesaggio in data 5 aprile 2018, espresso in sede di riesame, e gli antecedenti, confermati, in data 4 maggio 2017 e in data 26 ottobre 2017, nonché del cosiddetto *“Manifesto degli indirizzi e delle linee guida della Commissione per il paesaggio del comune di Milano (I° aggiornamento)”* approvato dalla predetta Commissione nella seduta del 21 luglio 2016, *“in tutte le parti nelle quali detto manifesto esprime linee di indirizzo auto attributive alla Commissione di potestà eccedenti il limite legale di legge e in particolare nelle parti in cui assume che oggetto di valutazione della predetta Commissione siano anche gli affacci sui cortili e su luoghi non percepibili dalla collettività”*;

C) Quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 18 ottobre 2018:

- del parere, espresso in sede di richiesta di verifica preliminare, della Commissione per il paesaggio in data 17 settembre 2018 e *“reso noto per il tramite di annotazione sul sistema informativo municipale”*.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2019 il dott. Lorenzo Cordi' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio i signori Luigi di Giulio e Carla Limido impugnano: *a)* il provvedimento del comune di Milano del 15 novembre 2017 P.G. n. 546897/17 di rigetto dell'istanza di permesso di costruire per il recupero per fini abitativi del sottotetto dello stabile di Via Ciro Menotti n. 4; *b)* ogni altro atto o provvedimento allo stesso preordinato, conseguente o comunque connesso, ivi e in particolare espressamente inclusi i pareri resi dalla Commissione del Paesaggio in data 4 maggio 2017 e in data 26 ottobre 2017, nonché il cosiddetto *“Manifesto degli indirizzi e delle linee guida della Commissione per il paesaggio del comune di Milano (I° aggiornamento)”* approvato dalla predetta Commissione nella seduta del 21 luglio 2016, *“in tutte le parti nelle quali detto manifesto esprime linee di indirizzo auto attributive alla Commissione di potestà eccedenti il limite legale di legge e in particolare nelle parti in cui assume che oggetto di valutazione della predetta Commissione siano anche gli affacci sui cortili e su luoghi non percepibili dalla collettività”*.

1.1. Il provvedimento indicato alla lettera *a)* del precedente punto respinge la domanda di permesso di costruire presentata dagli odierni ricorrenti per la realizzazione di appartamenti in applicazione delle previsioni di cui agli articoli 63 e 64 della L.r. 12/2005 in tema di recupero per fini abitativi dei sottotetti. Domanda relativa a due corpi di fabbrica appartenenti all'unico plesso immobiliare di proprietà indivisa della Signora Limido, ubicato in Milano, via Ciro Menotti, n. 4. Si tratta di un edificio risalente agli anni trenta della tipologia edilizia definita *“a corte”*; infatti, l'unico civico n. 3 *“individua due distinti corpi di fabbrica che si succedono con ordine longitudinale, ognuno dotato di proprio*

cortile". Deducono i ricorrenti come il progetto oggetto della domanda riguardi esclusivamente le falde prospicienti il lato cortile e non sia, quindi, percepibile all'esterno e, inoltre, riguardi un bene non sottoposto ad alcun vincolo. Infatti, l'edificio ricade nell'ambito del Tessuto Urbano Consolidato (T.U.C.) e nella porzione qualificata come A.D.R. ("*tessuti urbani compatti a cortina*"), per i quali il P.G.T. impone alcune specifiche prescrizioni morfologiche che risultano, tuttavia, estranee alle questioni oggetto del ricorso. Questo è, infatti, relativo alla verifica della corretta applicazione della previsione di cui all'articolo 64, comma 8, della L.r. 12 del 2005 che impone il preventivo esame dell'impatto paesistico dei progetti di recupero ad uso abitativo dei sottotetti incidenti sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici. Nel caso *sub observatione*, il progetto è vagliato dall'apposita Commissione per il paesaggio che rende un primo parere negativo in data 4 maggio 2017, n. 15, ritenendo l'intervento non ammissibile "*in quanto la parzialità della proposta rispetto ad un impianto architettonico unitario (che interessa due numeri civici della via) ha un impatto negativo sulla sua sobria qualità architettonica ancora non compromessa*". Giudizio confermato nel successivo parere del 26 ottobre 2017 che rigetta l'istanza di riesame formulata dagli interessati.

1.2. I ricorrenti osservano come il parere negativo si fondi, in sostanza, sulla parzialità del progetto che non investe i sottotetti dell'immobile al civico 2, finendo per subordinare l'intervento ad una *impossibilis condicio*, consistente nella preventiva acquisizione dell'assenso dei proprietari dei sottotetti dell'edificio confinante a provvedere contestualmente alla medesima modifica proposta. Deducono, in ultimo, che il parere, seppur non vincolante, è posto a fondamento del provvedimento di rigetto della domanda di rilascio di permesso di costruire, ritenuto, pertanto, illegittimo in ragione della violazione dei limiti inderogabili delle attribuzioni della Commissione che: *a)* avrebbe espresso un apprezzamento "*paesistico*" al di fuori del contesto di riferimento; *b)* avrebbe travisato il concetto di modifica estetica degli edifici

assumendo come *“tertium paragonis”* la conformazione morfologica dell'edificio vicino.

2. I ricorrenti formulano un unico articolato motivo di ricorso rubricato: *“Violazione e falsa applicazione di norme di Legge e 7 regolamentari (art. 64.8 e art. 81 LR 12/05; art. 8 NTA del piano paesistico regionale; DGR 8 novembre 2002 n. VIII/110545, artt. 48, 52.1 lett. b, 54 n. 3 anche in relazione all'art. 131 D.L.vo 42/04); nullità in via derivata per difetto assoluto di attribuzioni dell'organo consultivo e comunque eccesso di potere per incompetenza, illogicità, difetto assoluto dei presupposti e falsità della motivazione; violazione dei principi generali di sussidiarietà, solidarietà e leale cooperazione”*.

2.1. Osservano i ricorrenti come la Commissione paesistica sia organo consultivo degli enti locali chiamato ad esprimersi sulla ammissibilità dell'intervento secondo la previsione di cui all'articolo 64, comma 8, della L.r. 12 del 2005, verificando, in particolare, l'impatto sul paesaggio come definito dalla Convenzione europea del 20 ottobre 2000. Ricostruita la nozione di paesaggio ricavabile anche dalle ulteriori regole operanti in materia, i ricorrenti ritengono che l'intervento non abbia alcuna incidenza paesaggistica in quanto *“prospiciente solo il cortile interno e dunque non percepibile se non da chi abbia titolo particolare all'ingresso nel cortile”*. Il parere emesso dalla Commissione andrebbe, pertanto, *ultra limes*, comprimendo illegittimamente lo *ius aedificandi*. E ciò in ragione dell'indebita estensione del potere effettuata dal c.d. Manifesto che considera la copertura *“come una sorta di orizzontale che in molti casi è effettivamente percepibile dall'alto come tale”* e ritiene che gli interventi relativi solo ad una porzione di copertura esistente producano quasi sempre *“il rischio di alterare l'equilibrio compositivo dei caratteri architettonici dell'edificio”*. Inoltre, il parere risulterebbe contrario al canone di proporzionalità in quanto condizionerebbe *“l'ammissibilità del progetto al fatto che esso si estenda su beni di proprietà di terzi”*.

3. Si costituisce in giudizio il comune di Milano chiedendo di rigettare: a) il ricorso *“perché inammissibile, irricevibile, improcedibile e comunque infondato”*; b)

l'istanza di sospensione formulata in via incidentale *“per difetto dei requisiti di legge”*.

4. Con ordinanza n. 243 del 2018 la Sezione impone un approfondimento istruttorio all'Amministrazione, onerata di verificare l'alterazione dell'equilibrio di contesto *“mediante una valutazione di tipo complesso”*.

5. L'Amministrazione provvede all'adempimento imposto dall'ordinanza cautelare indicata al precedente punto. In particolare, la Commissione paesistica effettua una nuova istruttoria confermando la non ammissibilità dell'intervento. Valutazione recepita dal comune di Milano che conferma il diniego al rilascio del permesso di costruire.

6. I ricorrenti impugnano i provvedimenti adottati dal comune di Milano con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 4 maggio 2018. Due i motivi di censura. Con il primo di questi i ricorrenti operano un'analitica dissezione della motivazione del provvedimento, deducendone, sotto diversi profili, l'illegittimità. Con il secondo motivo si insiste nelle censure già oggetto del primo motivo del ricorso introduttivo e, in particolare, nella carenza di una previsione attributiva del potere valutativo nel caso di un intervento alieno da problematiche paesaggistiche in quanto interno al cortile condominiale e, pertanto, non percepibile da terzi.

7. In data 18 ottobre 2018, i ricorrenti impugnano il nuovo parere negativo emesso dalla Commissione in relazione alla diversa soluzione architettonica presentata (pur senza rinuncia al primo progetto) e consistente nell'innalzamento della sola linea di gronda con scelte visivamente ben differenti e con l'utilizzo di materiali di qualità. Articolano due motivi di ricorso riproponendo, con il primo motivo, la censura relativa al travalicamento dei confini del potere attribuito alla Commissione dall'ordinamento. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la motivazione del provvedimento deducendo, inoltre, la violazione delle regole costituzionali e della Carta europea dei diritti dell'uomo in ordine all'obbligo di correttezza nei rapporti tra cittadino e pubblica Amministrazione.

8. In vista dell'udienza pubblica del 10 aprile 2019 le parti depositano memorie difensive. In particolare, il comune di Milano, con memoria del 7 marzo 2019, eccepisce l'improcedibilità del ricorso e dei successivi ricorsi per motivi aggiunti e deduce, nel merito, l'infondatezza delle domande. I ricorrenti insistono nelle censure articolate, replicando alle difese comunali con memoria del 20 marzo 2019.

9. All'udienza del 10 aprile 2019 la causa è trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio i signori Luigi di Giulio e Carla Limido impugnano:

a) il provvedimento del comune di Milano del 15 novembre 2017 P.G. n. 546897/17 di rigetto dell'istanza di permesso di costruire per il recupero per fini abitativi del sottotetto dello stabile di Via Ciro Menotti n. 4;

b) ogni altro atto o provvedimento allo stesso preordinato, conseguente o comunque connesso, ivi e in particolare espressamente inclusi i pareri resi dalla Commissione del Paesaggio in data 4 maggio 2017 e in data 26 ottobre 2017, nonché il cosiddetto *“Manifesto degli indirizzi e delle linee guida della Commissione per il paesaggio del comune di Milano (1° aggiornamento)”* approvato dalla predetta Commissione nella seduta del 21 luglio 2016, *“in tutte le parti nelle quali detto manifesto esprime linee di indirizzo auto attributive alla Commissione di potestà eccedenti il limite legale di legge e in particolare nelle parti in cui assume che oggetto di valutazione della predetta Commissione siano anche gli affacci sui cortili e su luoghi non percepibili dalla collettività”*.

1.1. Osserva il Collegio come il ricorso introduttivo sia improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse seppur per ragione diversa da quella indicata dal comune di Milano. Infatti, l'omessa impugnazione del provvedimento assunto in data 2 novembre 2018 rileva solo in relazione al secondo ricorso per motivi aggiunti in quanto atto finale dell'autonomo procedimento avviato con la nuova richiesta di permesso di costruire fondata su un progetto diverso da quello originario. Il ricorso introduttivo è, invece,

improcedibile in ragione della nuova valutazione espressa dalla Commissione del paesaggio in data 5 aprile 2018 e del relativo provvedimento di diniego del 17 aprile 2018, PG 175897/2018. Tali provvedimenti sostituiscono, infatti, la precedente valutazione (e il relativo diniego) oggetto del ricorso introduttivo comportando, sul piano processuale, il venir meno dell'interesse a ricorrere. Infatti, l'interesse a ricorrere, costituendo una condizione dell'azione e consistendo nell'utilità concreta ed attuale ritraibile dalla stessa, deve essere sussistente per tutta la durata del processo. Pertanto, la declaratoria di improcedibilità può essere pronunciata al sopravvenire di una situazione di fatto o di diritto che comunque muti radicalmente la situazione esistente al momento della proposizione del ricorso e che sia tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per aver fatto venir meno qualsiasi residua utilità della pronuncia sulla domanda azionata. La figura della sopravvenuta carenza di interesse, di stretta elaborazione giurisprudenziale ed oggi disciplinata dall'articolo 35 del codice del processo amministrativo, determina l'improcedibilità del ricorso in forza di un ulteriore provvedimento della Pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione, pur non soddisfacendo integralmente il ricorrente ma determinando una nuova valutazione dell'assetto del rapporto tra la Pubblica amministrazione e l'amministrato (cfr., *ex multis*, T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, sez. II, 12 aprile 2018, n. 996).

1.2. In ragione di quanto esposto al precedente punto, il Collegio dichiara il ricorso introduttivo del giudizio improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Passando al primo ricorso per motivi aggiunti, il Collegio osserva quanto segue.

2.1. Con il primo motivo di ricorso i signori Luigi di Giulio e Carla Limido lamentano l'illegittimità della motivazione a corredo del provvedimento dirigenziale del 17 aprile 2018, PG 175897/2018. Osservano, in particolare, come tale provvedimento si limiti a confermare il diniego evidenziando che:

a) *“nel corso del conferimento con la Commissione, non sono state prodotte nuove soluzioni progettuali e che a tal proposito il progettista ha riferito della possibile presentazione di una nuova soluzione progettuale; tale possibilità è stata condivisa dal legale di parte”*;

b) *“a fronte della presentazione di un nuovo progetto l’Amministrazione comunale provvederà a svolgere il relativo nuovo iter istruttorio”*.

2.2. La censura non coglie nel segno.

2.3. Il comune di Milano ottempera all’ordine di riesame imposto con l’ordinanza n. 243 del 2018 che richiede di verificare l’alterazione dell’equilibrio di contesto *“mediante una valutazione di tipo complesso”*. Vi provvede la competente Commissione con analitico parere del 5 aprile 2018 di cui l’Ufficio tutela del paesaggio prende atto trattandosi di valutazione tecnica rimessa dalla L.r. 12 del 2005 alla predetta Commissione. Le ragioni che conducono al rigetto dell’istanza di permesso di costruire risiedono, pertanto, in tale parere che il provvedimento dirigenziale richiama effettuando una motivazione *per relationem* conforme ai parametri di cui all’articolo 3, comma 3, della L. 241 del 1990. Al contrario, le proposizioni contenute nel provvedimento comunale e stigmatizzate dai ricorrenti non costituiscono componenti della motivazione. Non si tratta, infatti, di segmenti che indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento del provvedimento ma della mera constatazione da parte dell’Amministrazione dell’intenzione di proporre una nuova soluzione progettuale (come, effettivamente, accaduto in data 6 luglio 2018) e della sua successiva eventuale disamina.

2.4. Il primo motivo è, pertanto, infondato e merita reiezione.

3. Con il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti si ripropongono le questioni già a fondamento del ricorso introduttivo e relative all’esatta delimitazione dello spettro del potere della Commissione per il paesaggio. Il nucleo sostanziale della censura risiede, infatti, nell’asserita non corretta applicazione dei parametri di tutela del paesaggio che non verrebbero in gioco stante la collocazione dell’intervento nel solo cortile interno.

3.1. Osserva il Collegio come la Commissione ponga a fondamento della propria valutazione la nozione di paesaggio delineata dalla Convenzione europea del 2000 (entrata in vigore sul piano internazionale il 1° settembre 2006), la cui ratifica ed esecuzione è effettuata in Italia con L. n. 14 del 2006. La disposizione contenuta all'interno dell'articolo 1 dell'atto normativo internazionale definisce il paesaggio come *“una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”*. Nozione che testimonia la peculiare polisemia del concetto in esame al cui interno sono ricompresi sia sostrati naturalistici (il territorio è, infatti, inteso come *res extensa*), sia elementi prettamente culturali. Lo conferma la disamina delle considerazioni inserite nel Preambolo della Convenzione ove si afferma che: a) il *“paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica e che salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro”*; b) *“il paesaggio concorre all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea”*.

3.2. La Convenzione europea adotta, pertanto, una nozione ampia di paesaggio che è inteso come *“elemento importante della qualità della vita delle popolazioni nelle area urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana”*. Tale concetto non ricomprende, soltanto, le c.d. bellezze naturali (al pari di quanto avviene, in precedenza, in forza della previsione di cui all'articolo 1 della L. 29 giugno 1939 n. 1497; nella giurisprudenza di legittimità costituzionale, cfr. Corte Costituzionale, 29 maggio 1968 n. 56; Id., 24 luglio 1972 n. 141; Id., 3 agosto 1976 n. 210), o il solo patrimonio storico, archeologico e artistico (come può inferirsi dalle previsioni di contenute nella legge 26 aprile 1964 n. 310), o ancora i c.d. beni ambientali (come emerge dal d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 che colloca il paesaggio nel pur ampio crinale tra

l'ambiente e il governo del territorio). Al contrario, si tratta di nozione che supera le sovrapposizioni spesso presenti nella legislazione interna tra ambiente, paesaggio e beni culturali, e che reclama un'autonomia del paesaggio riconoscendo, al contempo, la necessità di una visione integrale ed olistica del concetto in esame. In sostanza, il paesaggio descrive un patrimonio di risorse identitarie non riducibili alle sole bellezze naturali in sé o alle testimonianze storico-artistiche di eccezionale valenza ma assume rilievo ogni qual volta sussistano elementi morfologici a cui sia attribuibile una valenza estetica. A questo contesto non è certamente estranea la materia del Governo del territorio che, al contrario, costituisce uno degli strumenti attraverso il quale la Repubblica realizza la tutela del bene in esame (articolo 9 Costituzione; in giurisprudenza, cfr., *ex multis*, T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, sez. II, 5 aprile 2017, n. 797; id., 13 luglio 2018, n. 1690).

3.3. Declinando i principi esposti al caso di specie, il Collegio non ravvisa nei provvedimenti impugnati i vizi denunciati dai ricorrenti. Il parere della Commissione muove dalla corretta attribuzione di una rilevanza paesaggistica al contesto che l'intervento in esame risulta idoneo a compromettere. Infatti, come emerge dalla documentazione di progetto versata in atti, il recupero del sottotetto termina per alterare la linea architettonica unitaria degli immobili finitimi. Né una simile alterazione può escludersi in ragione del confinamento interno delle opere in quanto, in tal modo, si terminerebbe per disconoscere la risorsa identitaria della corte interna che, al contrario, è correttamente messa a fondamento del parere reso. Negarne la valenza significherebbe, infatti, retrocedere ad una nozione ristretta di paesaggio che, al contrario, l'evoluzione dell'ordinamento pur cursoriamente descritta abbandona in favore di una visione più ampia e maggiormente acconcia al benessere estetico che tale visione mira a realizzare.

3.4. In definitiva, la valutazione operata dall'Amministrazione costituisce una corretta declinazione delle regole tecniche che sorreggono il giudizio espresso. Ne consegue l'infondatezza del motivo proposto.

4. Con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 18 ottobre 2018 i ricorrenti impugnano il parere, espresso in sede di richiesta di verifica preliminare, della Commissione per il paesaggio in data 17 settembre 2018 e reso noto per il tramite di annotazione sul sistema informativo municipale.

4.1. Il ricorso è inammissibile (e non improcedibile, come dedotto dal comune di Milano) in ragione della mancata impugnazione del provvedimento finale del 6 novembre 2018 (documento n. 21 del comune di Milano). Si tratta, infatti, dell'atto finale che chiude il procedimento avviato in data 6 luglio 2018 con la richiesta di istruttoria preliminare ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento edilizio comunale e relativa al diverso progetto presentato dai ricorrenti. I ricorrenti omettono di impugnarlo circoscrivendo l'azione al solo parere della Commissione per il paesaggio che, tuttavia, è atto endoprocedimentale e privo di propria idoneità lesiva prima dell'adozione dell'atto finale. Ne consegue l'inammissibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti presentato dai signori Luigi di Giulio e Carla Limido.

7. In definitiva il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 4 maggio 2018 va respinto in quanto infondato. Il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 18 ottobre 2018 va, invece, dichiarato inammissibile.

8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo, tenendo conto dei parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014 e dell'art. 26, comma 1, c.p.a.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

a) dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo del giudizio depositato in data 12 gennaio 2018;

b) respinge il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 4 maggio 2018;

c) dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 18 ottobre 2018;

d) condanna i ricorrenti al pagamento in favore del comune di Milano delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Antonio De Vita, Consigliere

Lorenzo Cordi', Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Lorenzo Cordi'

IL PRESIDENTE
Italo Caso

IL SEGRETARIO